



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

PARTE I.....	3
DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI IN RISCOSSIONE COATTIVA	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	5
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani inclusi in procedure di sovraindebitamento o strumenti di regolazione della crisi d’impresa.....	5
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	6
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	6
PARTE II.....	7
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.....	7
Articolo 9 - Oggetto del Regolamento	7
Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata	7
Articolo 11 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	7
Articolo 12 – Effetti della definizione agevolata	9
Articolo 13 – Entrata in vigore	9



PARTE I

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento¹

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di notifica di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di atti di accertamento comunque denominati, ivi compresi gli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, **limita** la definizione agevolata alle seguenti entrate: **ICI, IMU, TASI, TARI, TARES, TARSU e CUP (Canone Unico Patrimoniale)**. Restano escluse le ulteriori entrate, sia tributarie che patrimoniali, nonché i carichi affidati o trasmessi ad **Agenzia delle Entrate-Riscossione**.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti notificati² dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di oneri di riscossione, rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti. Non sono dovute le sanzioni e gli interessi comunque denominati. Restano esclusi dalla definizione agevolata i crediti trasmessi ad Agenzia delle Entrate.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una delle seguenti fattispecie:

¹ La definizione si riferisce ai crediti **da accertamenti definitivi, anche se non ancora avviati alla riscossione coattiva**.

² Per atti notificati si intendono gli atti per i quali la notifica si considera perfezionata, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'operatore postale o all'ufficiale notificatore; per il destinatario alla data di ricezione, secondo la disciplina vigente. Pertanto se ad esempio un atto viene consegnato all'operatore postale il 27 dicembre 2025 e il debitore riceve materialmente l'atto il 02 gennaio 2026 la data da prendere in considerazione ai fini della notifica è il 27 dicembre 2025.



- a. un'ingiunzione di pagamento notificata entro il 31 dicembre 2025;
 - b. un atto/avviso di accertamento notificato entro il 31 dicembre 2025, anche in forma di accertamento esecutivo ove applicabile.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
 4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o in un atto/avviso di accertamento (anche esecutivo).
 5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
 6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il 10 giugno 2026, comunica entro il 30 giugno 2026, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata. Qualora il Comune, in autonomia, invii al debitore l'ammontare delle pendenze non è necessaria l'istanza del debitore. La comunicazione ha valore meramente informativo e non costituisce provvedimento di accoglimento.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune/Concessionario della Riscossione la sua volontà di avvalersene, presentando, entro il 31 luglio 2026, apposita dichiarazione, con le modalità e utilizzando la modulistica che lo stesso Comune metterà a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indicherà la volontà di aderire alla definizione ed il numero delle rate qualora intenda dilazionare il pagamento, e si impegna a pagare annualmente l'imposta e le tasse dovute per le annualità correnti. Il mancato pagamento delle imposte e tasse negli anni di vigenza del piano di definizione agevolata comporterà l'automatica decadenza dal beneficio della definizione agevolata, le somme versate (esclusi gli interessi di dilazione) verranno computate in conto all'originario debito per tutti gli avvisi inseriti nella definizione agevolata.

2. Il Comune entro il 30 settembre 2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 il provvedimento con il quale comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché



l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento in unica soluzione: entro il 31 ottobre 2026;

b) in alternativa il versamento dilazionato in un numero massimo di ventiquattro rate, la prima delle quali di importo pari al 30 per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti ventitre rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 novembre 2026.

3. Qualora l'importo da versare sia complessivamente superiore a **Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00)** è consentita la rateizzazione in un numero massimo di **trentasei rate**, la prima delle quali di importo pari al 30 per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti trentacinque rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 novembre 2026. Mentre se l'importo da versare è complessivamente superiore a **Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00)** è consentita la rateizzazione in un numero massimo di **quarantotto rate**, la prima delle quali di importo pari al 30 per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti quarantasette rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 novembre 2026.

4. Ai fini della adesione alle agevolazioni di cui al presente regolamento non è ammessa la compensazione con crediti di qualsiasi tipologia del debitore.

5. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi nella misura vigente del tasso legale maggiorato di **2 punti**.

6. In caso di pagamento rateale la rata minima da versare non potrà essere inferiore a Euro 100,00. Nei casi previsti al comma 3 del presente articolo, la rata minima da versare non potrà essere inferiore a **Euro 600,00** per le rateizzazioni di importo pari o superiore a Euro 20.000,00 e passa ad **Euro 1.000,00** per rateizzazioni di importo pari o superiore ad Euro 50.000,00.

7. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego motivato alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente concessa ancora in essere.



2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti (restano dovute le sanzioni e gli interessi nelle misure originariamente dovute secondo gli atti oggetto di definizione), i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto con ripresa delle azioni di recupero/coattivo.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune/Concessionario della Riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli atti/avvisi di accertamento di cui all'articolo 2, anche in forma di accertamento esecutivo ove applicabile. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Pertanto sarà dovuta solo la sorte capitale residua non ancora pagata.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani inclusi in procedure di sovraindebitamento o strumenti di regolazione della crisi d'impresa

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.



Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo. Le procedure cautelari ed esecutive saranno avviate o riattivate nel caso in cui il debitore non sia in regola con il pagamento dell'unica rata o delle singole rate accordate o in caso di mancato perfezionamento/decadenza di cui all'art.4.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in dettaglio le procedure pendenti aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno ad abbandonare i relativi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, costituisce proposta di regolazione delle spese di lite in compensazione, ai sensi della normativa processuale vigente. La mancata indicazione delle procedure pendenti comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore nei termini di cui al comma 1, ovvero la mancata accettazione della rinuncia nelle forme previste dalla normativa processuale, determina l'inefficacia della definizione agevolata limitatamente ai debiti oggetto del contenzioso; i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.



PARTE II

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 9 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'IMU.

Articolo 10 - Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per gli anni d'imposta dal 2021 al 2024;
- l'omessa o infedele dichiarazione IMU per gli anni d'imposta dal 2012 al 2024;
- l'omessa o infedele dichiarazione TARI per gli anni d'imposta dal 2014 al 2024.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo. E' altresì esclusa dalle agevolazioni ai fini IMU la quota del tributo di competenza dello Stato.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusione di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 11 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, presentando entro il 31 maggio 2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica se intende dilazionare il pagamento e il numero di



rate. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune entro il 30 settembre 2026 notifica a tutti gli obbligati che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le posizioni per le quali l'importo è determinabile sulla base dei dati già disponibili presso l'Ente¹⁰, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento in unica soluzione: da effettuare entro il 31 ottobre 2026;

b) se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di ventiquattro rate mensili la prima delle quali di importo pari al 30 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti ventitre rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese solare a decorrere dal 30 novembre 2026.

3. Qualora l'importo da versare sia complessivamente superiore a **Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00)** è consentita la rateizzazione in un numero massimo di **trentasei rate**, la prima delle quali di importo pari al 30 per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti trentacinque rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 novembre 2026. Mentre se l'importo da versare è complessivamente superiore a **Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00)** è consentita la rateizzazione in un numero massimo di **quarantotto rate**, la prima delle quali di importo pari al 30 per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti quarantasette rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 novembre 2026.

4. Nel caso di versamento dilazionato si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale vigente maggiorato di **2 punti percentuali**.

5. In caso di pagamento rateale, l'importo delle rate, dovrà garantirà la riscossione della tassa/imposta di ogni singolo anno entro i relativi termini di prescrizione dell'azione accertatrice, la rata minima da versare non potrà essere inferiore a Euro 100,00.

Nei casi previsti al comma 3 del presente articolo, la rata minima da versare diventa di **Euro 600,00** per le rateizzazioni di importo pari o superiore a Euro 20.000,00 e passa ad **Euro 1.000,00** per rateizzazioni di importo pari o superiore ad Euro 50.000,00.

6. Alla presenza di fabbricati di categoria D, per i quali è dovuta la quota IMU nei confronti dell'Erario, il debitore dovrà ravvedere¹¹ contestualmente alle annualità di cui all'art. 2 comma 1, la quota di competenza dello Stato.



7. Al fine dell'adesione alle agevolazioni di cui al presente regolamento non è ammessa la compensazione con crediti di qualsiasi tipologia del debitore.

8. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

9. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 12 - Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, nonché della quota IMU di competenza dello Stato¹², il debitore decade dal beneficio. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e il Comune procederà alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di quelli prescrizionali.

Articolo 13 - Entrata in vigore²

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

² Comma 108 - I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore** e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione